

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto

Art. 1.

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è

assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

TABELLA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI
PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 9 ottobre 2011	Quoziente: 814.160		Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
		Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	
I. - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.765.567	19	296.527 (*)	20
II. - ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	11.447.805	14	49.565	14
III. - ITALIA CENTRALE (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	11.600.675	14	202.435	14
IV. - ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.977.431	17	136.711	17
V. - ITALIA INSULARE (Sicilia - Sardegna)	6.642.266	8	128.986	8
TOTALI	59.433.744	72	814.224	73

N.B. - E' contraddistinto con un asterisco (*) il più alto resto in base al quale viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

Visto, il Ministro dell'interno:


